

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1712)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1966 (V. Stampato n. 2875)

**d'iniziativa dei deputati MATTARELLI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, GAGLIARDI,
PAOLICCHI, BELCI e BALLARDINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1966*

**Concessione di un contributo annuo
a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma - Piazza Augusto Imperatore.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'ANEA presenterà al Ministero dell'interno una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede a carico del capitolo n. 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.